

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 – Adesione alla Consulta

Art. 5 – Organi della Consulta

Art. 6 - L'Assemblea Generale

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea Generale

Art. 8 – Svolgimento delle sedute dell'Assemblea Generale

Art. 9 – Competenze dell'Assemblea Generale

Art. 10 – Gruppi di lavoro tematici

Art. 11- Ufficio di Coordinamento

Art. 12 - Segreteria

Art. 13 – Aree Tematiche

Art. 14 - Nomina e durata della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore

Art. 15 - Sede della Consulta

Art. 16 - Spese di funzionamento

Art. 17 - Decadenza e cessazione dalla carica

Art. 18 – Incompatibilità

Art. 19 - Modifica del Regolamento

Art. 20 - Disposizioni finali

Art. 1

Istituzione

Al fine di garantire il massimo grado di partecipazione alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dei servizi di welfare in favore della persona, della famiglia e della comunità, nonché in attuazione dell'art. 55 dello Statuto del Comune di Milazzo, è istituita la Consulta Comunale delle Organizzazioni che, senza fini di lucro, operano nel territorio cittadino nell'ambito del terzo settore.

Art. 2

Finalità

La Consulta è il luogo deputato al confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di cui al successivo articolo art. 4, nell'ambito delle politiche di welfare.

Scopi della Consulta sono:

- a) contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi l'associazionismo;
- b) favorire la collaborazione con le altre Consulte Comunali;
- c) promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze fra soggetti operanti nello stesso settore;
- d) promuovere iniziative atte a migliorare o a favorire i rapporti fra le associazioni e la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa, schemi di convenzione, ecc.;
- e) realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative e degli interventi – anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente sul territorio – per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni nella tempistica e nelle modalità di svolgimento.

Art. 3

Funzioni

In relazione alle proprie finalità la Consulta:

- a) esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri non vincolanti sugli atti di natura programmatica, piani di attuazione, progetti e attività dell'Amministrazione nell'ambito delle politiche di welfare;
- b) propone all'Amministrazione ed al Consiglio Comunale la trattazione di argomenti nell'ambito delle politiche di welfare;

- c) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali, le istituzioni e la scuola sulle tematiche della solidarietà e del volontariato;
- d) collabora con l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi in materia di welfare, anche ai fini dell'eventuale partecipazione dell'ente, in forma singola o associata, a specifici bandi;
- e) promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- f) propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di volontariato esistenti e la promozione di nuove iniziative;
- g) Promuove:
 - la sperimentazione di nuovi modelli di intervento;
 - la progettazione e l'attuazione di forme e strumenti atti a fornire una piena, completa e puntuale informazione agli utenti in merito ai servizi attivati e ai relativi requisiti d'accesso;
 - seminari, incontri e dibattiti su problematiche inerenti le politiche di Welfare;

Art. 4

Adesione alla Consulta

Possono aderire alla Consulta:

- gli enti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale), che, alla data di presentazione della domanda di adesione alla Consulta, risultino costituiti e svolgano da almeno un anno la propria attività nel territorio comunale in una delle aree tematiche di cui al successivo art. 13;
- le cooperative di welfare, iscritte al registro prefettizio nella sezione cooperazione sociale, che, alla data di presentazione della domanda di adesione alla Consulta, risultino costituite e svolgano da almeno un anno la propria attività sul territorio comunale in una delle aree tematiche di cui al successivo art. 13;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti (parrocchie) aventi sede sul territorio comunale;

In fase di prima costituzione, l'adesione è subordinata alla presentazione di un'istanza all'ufficio preposto dell'Assessorato con delega ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo, entro la data che verrà fissata con apposito bando pubblico.

La domanda di adesione dovrà contenere:

- l'indicazione delle aree d'intervento in cui opera l'organizzazione;
- il nominativo della persona designata alla rappresentanza o di un suo sostituto;
- l'indicazione del gruppo di lavoro tematico cui l'organizzazione intende partecipare.

In allegato all'istanza andranno prodotti i seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto di ogni singola organizzazione, ad eccezione degli enti religiosi civilmente riconosciuti (parrocchie);
- Relazione sintetica sulle attività svolte nel territorio comunale di Milazzo nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di adesione alla Consulta, con indicazione degli eventi svolti;
- Copia delle eventuali iscrizioni dell'organizzazione ad albi o registri di settore.

Gli Uffici preposti dell'Assessorato ai Servizi Sociali nella fase di primo insediamento, l'Assemblea dopo, determinerà l'accoglimento della domanda per l'ammissione, valutando i requisiti di cui alla documentazione presentata.

Ogni organismo membro della Consulta può in ogni momento revocare e/o sostituire il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta.

Possono entrare a far parte della Consulta i rappresentanti di organizzazioni del terzo settore nate durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento. L'adesione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano commesso, in relazione alle proprie attività istituzionali atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria.

Art. 5

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea generale;
- L'Ufficio di coordinamento;
- I Gruppi di lavoro tematici.

Art. 6

L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale è composta:

- dall'Assessore con delega ai Servizi Sociali che ne fa parte di diritto, senza diritto di voto;

- da un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni organizzazione operante nel territorio del Comune di Milazzo che possenga i requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 7

Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale in seduta ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria con le seguenti modalità:

- a) su richiesta dell'Ufficio di Coordinamento;
- b) su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea generale;
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore con delega ai Servizi Sociali.

L'Assemblea Generale si riunisce di norma quattro volte l'anno. La convocazione, in via ordinaria, dovrà pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata a/r e dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.

La convocazione in via straordinaria ed urgente può avvenire anche tramite avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Ogni membro dell'Assemblea ed ogni suo sostituto dovrà far pervenire al segretario dell'ufficio di Presidenza il proprio recapito telefonico ed indirizzo per comunicare eventuali variazioni.

Art. 8

Svolgimento delle sedute dell'Assemblea Generale

Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione locale.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i Capigruppo e tutti i Consiglieri comunali del Comune di Milazzo, Può altresì partecipare in qualità di uditore, senza diritto di voto, il Dirigente del Comune responsabile del Settore o un suo delegato.

Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Ufficio di coordinamento, di cui al successivo art. 11. Il segretario per ogni Assemblea redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. Tale verbale sarà approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. Copia del verbale di ogni Assemblea sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore ai Servizi Sociali, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari e ai Capigruppo Consiliari. Il verbale sarà pubblicato nella pagina della Consulta da realizzare all'interno del sito web del Comune di Milazzo.

In caso di assenza del segretario, durante la seduta le sue funzioni verranno assunte in tutte le loro attribuzioni dal componente più anziano dell'Assemblea.

Art. 9

Competenze dell'Assemblea Generale

Nella prima seduta, convocata dall'Assessore delegato ai Servizi Sociali, l'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente della Consulta, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente rappresenta la Consulta presso le istituzioni o dovunque sia necessario e può delegare per tale attività il Vice Presidente e i Coordinatori dei Gruppi di lavoro tematici.

Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, l'Assemblea:

- adotta atti di indirizzo generale;
- valuta e sostiene i programmi e le iniziative proposte dai Gruppi di lavoro tematici;
- promuove iniziative di studio, formazione e ricerca;
- formula analisi e proposte su problemi generali e/o specifici del terzo settore;
- esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri non vincolanti sugli atti di natura programmatica, piani di attuazione, progetti e attività dell'Amministrazione nell'ambito delle politiche di welfare;

Art. 10

Gruppi di lavoro tematici

La Consulta si compone in gruppi di lavoro tematici, secondo le aree d'intervento di cui al successivo art. 12, che si riuniscono almeno quattro volte l'anno.

A ogni "Gruppo di Lavoro Tematico" partecipa un solo rappresentante per ciascuna Organizzazione che operi nell'ambito di pertinenza del gruppo stesso.

Il gruppo di lavoro elegge al suo interno nella prima seduta, a maggioranza dei voti dei componenti, un Coordinatore che ha il compito di coordinare il lavoro di gruppo e di rappresentare il gruppo all'interno dell'Ufficio di Coordinamento, nonché un segretario il quale dovrà rapportarsi con il segretario dell'Assemblea Generale e dell'Ufficio di coordinamento, di cui al successivo art. 11. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dei singoli gruppi di lavoro sono, dopo regolare convocazione effettuata nei termini e secondo le modalità precisate al precedente art. 7 con riferimento all'Assemblea Generale, approvate a maggioranza dei presenti.

A ciascun gruppo di lavoro partecipa il Dirigente del Comune responsabile del settore o suo delegato.

Art. 11

Ufficio di coordinamento

L'ufficio di coordinamento è costituito dal Presidente della Consulta che lo presiede, dal Vice-Presidente della Consulta, dal Dirigente del Comune responsabile del Settore o da un suo delegato, nonché dai Coordinatori di ciascun gruppo di lavoro.

L'ufficio di coordinamento ha i seguenti compiti:

- stabilire l'O.d.G. dell'Assemblea Generale;
- predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame dell'assemblea generale
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale;
- organizzare iniziative comuni a tutte le aree tematiche;
- modificare le strutture delle aree tematiche, accorpando, dividendo o individuandone di nuove rispetto a quelle appresso determinate. Comunque al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione

con evidente rischio di dispersione le aree tematiche non potranno superare il numero di sei.

L'Ufficio di coordinamento si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. L'invito va comunicato per via telematica o a mezzo raccomandata almeno 5 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell'Ufficio di Coordinamento giustificherà la propria assenza ad uno dei componenti.

L'Ufficio di coordinamento è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni dell'Ufficio di coordinamento vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Segreteria

Le funzioni di segreteria per l'Assemblea generale della Consulta, per l'Ufficio di Coordinamento e per quant'altro occorre al Presidente e/o al Dirigente facenti parte dell'Ufficio di Coordinamento della Consulta stessa, vengono svolte da funzionari impiegati dell'Amministrazione individuati dal Dirigente Responsabile del Settore.

Il segretario designato all'interno dell'Ufficio di Coordinamento dovrà rapportarsi con i segretari eletti all'interno dei gruppi di lavoro tematici.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.

Art 13

Aree Tematiche

Nell'ambito della Consulta si individuano le seguenti aree tematiche:

- Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, minori e famiglia;
- Disabili ed anziani;
- Povertà, fenomeni di emarginazione e di disagio sociale e immigrati;
- Tutela del diritto alla salute e promozione della donazione degli organi.

Art. 14

Nomina e durata della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore

La Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore viene istituita dal Consiglio Comunale e ne ha la sua stessa durata.

I componenti dell'Assemblea Generale, dell'Ufficio di Coordinamento e dei Gruppi di lavoro tematici vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.

La partecipazione agli organi della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Art. 15

Sede della Consulta

La sede della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore è presso la Residenza Municipale.

Art. 16

Spese di funzionamento

Le eventuali spese di funzionamento della Consulta faranno carico, previa disponibilità, al Bilancio Comunale.

Art. 17

Decadenza e cessazione dalla carica

I membri della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore (Assemblea generale, Ufficio di Coordinamento e Gruppi di lavoro tematici) sono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate.

I membri della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore (Assemblea generale, Ufficio di Coordinamento e Gruppi di lavoro tematici) cessano dalla carica per:

- dimissioni (dalla data di presentazione);
- sfiducia (votata da due terzi dei componenti l'organo di appartenenza);
- i motivi di cui al successivo art. 18.

Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore che cessino la loro attività durante la legislatura.

In casi del tutto eccezionali il componente che non può intervenire può essere sostituito da un suo delegato (delega scritta).

I membri decaduti o che cessano dalla carica sono surrogati entro e non oltre un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il membro decaduto o cessato dalla carica.

Art. 18

Incompatibilità

Sono incompatibili con le carica di componente della consulta il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, fatta eccezione per l'Assessore con delega ai Servizi Sociali che fa parte di diritto dell'Assemblea Generale.

Art. 19

Modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta delle Organizzazioni del Terzo Settore potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 20

Disposizioni Finali

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale la normativa vigente in materia.

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà emanato apposito avviso pubblico con il quale si richiederà alle organizzazioni interessate l'eventuale presentazione dell'istanza di adesione alla Consulta